
Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro 1863 e 1864 /2010



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Chiarina Sala

Presidente Relatore

Dott. Benedetta Pattumelli

Consigliere

Dott. Bisegna Francesca Romana Consigliere

ha pronunciato la sequente

SENTENZA

nelle cause civili riunite in grado di appello avverso le sentenze del Tribunale di Milano n. 321 e 817 /2010 estensori rispettivamente dr.ssa C.Bianchini e G.Casella , discussa all'udienza collegiale del 17 aprile 2013 promossa

DA

PASQUALE rappresentato e difeso dall' avv. M.Galdo FRESCA elettivamente domiciliato in MILANO presso lo studio dello stesso in via Teodosio 9

APPELLANTE

CONTRO

POSTE ITALIANE SPA in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Amato del servizio legale interno elettivamente domiciliato in MILANO presso l'area affari legali via Cordusio

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI



CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

- Riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.811/10 allegata al presente ricorso;
- Conseguentemente dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato all'appellante di cui controparte chiedeva in primo grado la declaratoria di legittimità;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese generali ex DM 127/04 ed altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;

Laddove ritenuto necessario, ammettere le istanze istruttorie proposte in memoria di costituzione del primo grado del presente giudizio, qui da intendersi trascritte e ribadite e, in particolare, si chiede l'ammissione della CTU medica al fine di valutare lo stato psicofisico del sig. Fresca e l'influenza di questo sui comportamenti contestati.

pn Ox

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

- 1. Riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.321/10 allegata al presente ricorso;
- 2. Conseguentemente dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato all'appellante di cui controparte chiedeva in primo grado la declaratoria di legittimità;
- 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese generali ex DM 127/04 ed altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;

Laddove ritenuto necessario, ammettere le istanze istruttorie proposte in memoria di costituzione del primo grado del presente giudizio, qui da intendersi trascritte e ribadite.

/tan

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro - R.G. 1863/10

PRESIDENTE E GIUDICE RELATORE DOTT.SSA LAURA CURCIO

Udienza di discussione del 5 dicembre 2012

CONCLUSIONI

per POSTE ITALIANE S.p.A.

con l'avv. Antonino Amato

contro

FRESCA Pasquale

con l'Avv. Manuel Galdo

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- respingere *in toto* l'appello *ex adverso* proposto e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano n. 321/10, resa *inter partes* e pubblicata in data 25 gennaio 2010, assolvendo Poste Italiane da tutte le domande proposte contro di essa dal signor Fresca Pasquale con il ricorso di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sproporzionata la sanzione disciplinare inflitta, si chiede disporsi la sostituzione con altra minore sanzione tra quelle previste dall'art. 53 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A..
- In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto generiche ed irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste per la prova integrativa contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.

Phote

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro - R.G. 1864/10

PRESIDENTE E GIUDICE RELATORE DOTT.SSA LAÚRA CURCIO

Udienza di discussione del 5 dicembre 2012

CONCLUSIONI

per POSTE ITALIANE S.p.A.

con l'avv. Antonino Amato

contro

FRESCA Pasquale

con l'Avv. Manuel Galdo

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- respingere *in toto* l'appello *ex adverso* proposto e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano n. 811/10, resa *inter partes* e pubblicata in data 23.02.2010, assolvendo Poste Italiane da tutte le domande proposte contro di essa dal signor Fresca Pasquale con il ricorso e la condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere sproporzionata la sanzione disciplinare inflitta, si chiede disporsi la sostituzione con altra minore sanzione tra quelle previste dall'art. 53 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A..
- In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto generiche ed irrilevanti. Nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste per la prova integrativa contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.

Sur line

MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 321/10 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da Poste italiane avente ad oggetto la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata al signor Fresca Pasquale in data 19 giugno 2007.

Secondo il primo giudice, alla luce dell'istruttoria svolta, ritenuta regolare la procedura di intimazione essendo stato rispettato il disposto di cui all'articolo 7 statuto lavoratori, ha ravvisato la sussistenza degli addebiti consistiti nell'avere pronunciato frasi irriguardose nei confronti del suo superiore, seguite dalle vie di fatto che avevano peraltro coinvolto anche una collega di lavoro che era intervenuta per calmare lo stesso ricorrente.

Con sentenza n. 811/10 il Tribunale di Milano ha accolto i.I proposto da Poste italiane avente ad oggetto 1a declaratoria di legittimità della sanzione di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata nei confronti di Fresca Pasquale in data 12 maggio 2008.

Secondo il giudice di prime cure erano risultati confermati, alla luce delle stesse dichiarazioni del ricorrente, i fatti addebitati ovvero l'avere il lavoratore scaraventato a terra un carrello pieno di corrispondenza e il tavolino porta computer avventandosi infine contro il superiore signor Salvatore Messina.

Ad avviso del primo giudice che ha ritenuto accertati i fatti come addebitati anche sulla base dell'istruttoria svolta, non erano accoglibili le giustificazioni del lavoratore, che aveva sostenuto la sussistenza di una comprensibile reazione a una serie di provocazioni subite non dimostrate nonché il fatto di avere assunto a scusante uno stato patologico che imponeva l'assunzione di farmaci quali antiepilettici, barbiturici e antidepressivi che non comportavano una diversa decisione peraltro avvalorata anche dalla contestata recidiva.



Ha impugnato entrambe le sentenze Fresca Pasquale chiedendo in riforma della sentenza appellata la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti disciplinari di cui sopra per le ragioni di seguito esaminate.

Ha resistito all'appello Poste italiane eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire essendo stato il ricorrente licenziato in data 5 maggio 2010 e quindi non più in servizio.

Le cause attesa la connessione soggettiva sono state riunite.

MOTIVI IN DIRITTO

Ritiene il collegio che l'appello proposto da Pasquale Fresca non sia fondato come emerge dalle seguenti considerazioni.

1. <u>Sulla sanzione di 10 giorni di sospensione comminata il</u> 27.4.07(oggetto della sentenza n. 321/10)

La parte appellante ha censurato la sentenza laddove il primo giudice aveva affermato che la procedura adottata dalla società doveva ritenersi sostanzialmente corretta ritenendo invece che la procedura fosse scorretta perchè la datrice di lavoro non aveva rispettato l'articolo 7 SL avendo intimato una prima volta la sanzione decorso il termine per le giustificazioni, ed avendo poi appreso che la contestazione non era stata precedentemente ricevuta dal lavoratore , aveva invece convocato il lavoratore che aveva richiesto l'assistenza del sindacato e comminato la sanzione una seconda volta :secondo l'appellante la nuova convocazione avrebbe dovuto essere preceduta da una rinnovazione della contestazione in quanto al momento di emettere la seconda sanzione disciplinare la società aveva già esaurito la procedura disciplinare sorta con la prima contestazione, non concordando con il primo giudice che aveva ritenuto che il nuovo provvedimento di convocazione avesse di fatto revocato il precedente.

Sotto questa prospettiva la parte appellante ha fatto notare come neppure la controparte avesse dedotto la sussistenza di tale presunta revoca.

Ritiene il Collegio che il procedimento logico-giuridico seguito sul punto dal primo giudice possa essere condiviso.



Il ricorrente ha infatti ricevuto la contestazione degli addebiti in data 30 maggio 2009 e la sua richiesta di audizione disciplinare del 31 maggio 2009 è stata regolarmente soddisfatta con l'audizione del 6 giugno 2009.

È vero che la società, avendo spedito la contestazione il 27 aprile 2007 che dal rapporto di notifica (prodotto sub doc 8 parte Poste) risultava consegnata il 4 maggio 2007 ha irrogato la sanzione in data 24 maggio 2007; tuttavia, avendo appurato in un secondo tempo che dall'avviso di ricevimento il lavoratore aveva invece ricevuto la contestazione in data 30 maggio, chiedendo la convocazione con l'assistenza del sindacato, la società ha richiesto all'agenzia postale la restituzione della raccomandata con la quale era stata irrogata la sanzione (vedi documento 12) dando seguito alla richiesta di audizione del lavoratore avvenuta il 6 giugno 2007 e procedendo infine alla irrogazione della sanzione in data 19 giugno 2007.

Si concorda quindi con la valutazione el il primo giudice in quanto l'avvenuto richiamo della raccomandata relativa alla sanzione irrogata per la prima volta costituisce sostanzialmente una revoca del provvedimento: il diritto di difesa del lavoratore non è stato in alcun modo scalfito avendo comunque il medesimo ricevuto la contestazione ed essendosi difeso con l'assistenza del sindacato.

Passando quindi al merito della vicenda va premesso che al ricorrente è stato addebitato di avere in data 19 aprile 2007 strappato dalle pareti del reparto gli ordini di servizio riguardanti le modalità di codifica e, essendo stato invitato a dare spiegazioni su tale comportamento, aveva rivolto al superiore conduttore sig Piersigilli frasi irriguardose, tentando di sferrare un colpo che colpiva al seno la collega Franzetti che si era attivata per cercare di calmare il Fresca stesso.

La parte appellante ha contestato che fosse emersa la conferma degli addebiti in quanto le testimonianze non erano univoche, non



condividendo la valutazione del giudice di prime cure che aveva ritenuto non convincente la deposizione della teste Novelli.

La appellante precisa come dalla testimonianza del teste Gattullo emergesse al più che il colpo aveva solo sfiorato la signora Franzetti senza colpirla.

Ha comunque eccepito la sproporzione della sanzione in quanto un comportamento scorretto verso i superiori, colleghi dipendenti e verso il pubblico avrebbe dovuto comportare sensi del CCNL la minor sanzione di quattro ore e non la sospensione.

Ritiene il Collegio che il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze istruttorie ancorché non del tutto concordanti valorizzando giustamente la deposizione del teste Gattullo che ha confermato con puntualità e precisione l'accaduto in particolare era presente proprio dal momento dell'insorgenza del perché subentrava nel ruolo diverbio di conduttore Piersigilli alle ore 16 ; ha confermato che il Piersigilli stava chiedendo al Fresca perché avesse strappato i fogli appesi e che il ricorrente aveva in risposta proferito le frasi indicate nella lettera di contestazione tentato altresì di sferrare un colpo che aveva però solo sfiorato la Franzetti intervenuta a calmare gli animi: ha aggiunto in particolare di avere bloccato per questa ragione il ricorrente vicino al muro.

La teste Novelli ha affermato invece di non avere sentito il ricorrente proferire le frasi indicate nella lettera di contestazione e di non avere visto la Franzetti colpita, ma la teste ha ammesso di essere uscita in un secondo tempo, richiamata dal vociare; non avendo assistito a tutte le fasi della discussione risulta più puntuale e convincente la testimonianza di Gattullo.

Per quanto riguarda la gravità e dunque la proporzione della sanzione, ritiene il Collegio che non possa essere messa in discussione sia per il tenore delle frasi rivolte al superiore addebitate al ricorrente e confermate come sopra dal teste Gattullo ("sei un coglione .. non capisci un cazzo .. ora mi hai

rotto i coglioni ..) sia per il grave gesto di sferrare un colpo ancorchè non andato a segno , che indica il passaggio alle vie di fatto.

La sentenza appellata deve dunque essere integralmente confermata.

2. <u>Sulla sanzione di 10 giorni di sospensione irrogata il 12.5.08</u> (oggetto della sentenza n. 811/10

Si deve premettere che con lettera di contestazione del 5 marzo 2008 è stato addebitato al lavoratore di avere reagito alla richiesta del caposquadra Signor Messina, che chiedeva chiarimenti sulla durata eccessiva della pausa pranzo, scaraventando l'intero carrello pieno di corrispondenza, tentando di rovesciare un tavolo con il computer e tentando di aggredire lo stesso Messina.

L'appellante ha censurato preliminarmente la sentenza del primo giudice nella quale si affermava che il lavoratore non avrebbe contestato i fatti addebitati evidenziando invece come nella memoria difensiva di primo grado avesse espressamente contestato la dinamica dei fatti così come addebitati sottolineando sussistenza di un mero scambio di battute a causa dei rapporti tesi con il superiore che lo riprendeva continuamente a scopo meramente persecutorio; ha escluso che la conferma dei fatti potesse essere emersa dalle risultanze istruttorie, e comunque ha insistito sullo stato oggettivo delle precarie condizioni comportavano l'assunzione di psicofarmaci salute che antiepilettici e quindi la conseguente sproporzione della sanzione comminata.

Ritiene il Collegio che anche in questo caso il giudice di primo grado abbia fatto (al di là della considerazione in ordine alla non contestazione dei fatti) buon governo delle risultanze istruttorie arrivando alla conclusione della conferma degli addebiti mossi al lavoratore.

In particolare il teste Conti ha pienamente confermato la dichiarazione allegata agli atti (documento numero 2 Poste italiane) laddove veniva denunciato l'evidente stato di alterazione del ricorrente.

La dinamica dei fatti così come emergente dalla lettera di contestazione è stata poi sostanzialmente confermata dal teste Folco , che subentrava al turno del signor Messina : in particolare ha confermato che il Messina aveva richiamato Fresca perché a suo dire si era soffermato troppo a lungo nella pausa pranzo nascendone una discussione accesa nel corso della quale il Fresca si era messo a gesticolare afferrando un carrello, scuotendolo e facendone cadere una cassetta contenente corrispondenza .

Il teste Messina ha affermato che il giorno del diverbio aveva notato che il signor Fresca si era assentato dal suo posto di lavoro per circa tre quarti d'ora e al suo ritorno gli aveva chiesto il motivo di tale assenza. A questa sua richiesta il signor Fresca si era alterato cercando anche di aggredirlo.

Il teste ha quindi confermato la reazione del Fresca consistita nello scaraventare a terra un carrello pieno di corrispondenza, nel cercare di rovesciare anche il tavolino del computer e nell'atteggiamento di aggressione con necessità di intervento dei colleghi per calmare e allontanare il Fresca.

Il teste ha ribadito che non c'erano stati altri diverbi in precedenza con il ricorrente.

Ha infine dichiarato: "Io personalmente non ho ricevuto alcuna percossa e penso che ciò sia dovuto al tempestivo intervento dei colleghi di lavoro che hanno bloccato il fresca".

Alla luce delle sopra riferite dichiarazioni testimoniali risultano dunque pienamente confermati i fatti addebitati.

Nè a conclusioni differenti si può per venire sulla base della considerazione svolta dalla parte appellante secondo la quale l'atteggiamento di alterazione era riconducibile al fatto che il ricorrente, in quanto soggetto ad epilessia ,assumeva psicofarmaci.

Sotto questo profilo si deve rilevare che in primo grado il ricorrente non ha chiesto alcun tipo di prova orale sul punto ma si è limitato ad affermare di essere soggetto a patologia grave a



della quale era tenuto ad assumere giornalmente fronte psicofarmaci producendo a tal fine un referto di assistenza specialistica del 14 febbraio 2007 dell'azienda ospedaliera di Busto Arsizio, che attesta la sussistenza di terapia da epilessia sintomatica secondaria seguito di trauma cranico. "bugiardino" dei farmaci assunti barbiturici ovvero antiepilettici.

Ritiene il Collegio a tale proposito che in un contesto nel quale ricorrente non è stato assunto nell'ambito di categorie protette, ancorchè invalido al 50%, la prestazione lavorativa non possa essere valutata in modo differenziato e neppure è fornita la prova di un'effettiva incapacità di intendere e di volere e dunque di gestire le proprie reazioni nell'ambito del rapporto lavorativo; d'altro riguardo ai farmaci si tratta sostanzialmente i farmaci aventi un effetto fortemente sedativo laddove solo occasionalmente possono ravvisarsi fenomeni di agitazione or irritabilità. Le giustificazioni in tal senso quindi non possono trovare seguito come già deciso dal primo giudice .

Anche la sentenza n. 811/10 del tribunale di Milano quindi deve essere confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da tabelle dei compensi professionali di cui al D.M. 140/12 tenuto conto del modesto valore della controversia

P.Q.M.

Conferma le sentenze n. 321 e n. 811 del Tribunale di Milano Condanna la parte appellata la rifusione delle spese del grado liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre oneri di legge. Milano, 17 aprile 2010

Il Presidente Rel.

Chiarina Sala

8